



ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

Corte d'Appello di Bari – Tribunale di Foggia
Foggia via del Feudo d'Ascoli 17 – tel. 0881 664242
www.ivgfoggia.it - info@ivgfoggia.it - ivgfoggia@pec.it

R.G.E. FG 1453 / 20
VENDITA DEL 29/01/2021

Preg.mo
Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Lucia Napolitano
Tribunale di Foggia

CUSTODE : I.V.G. – Via del Feudo D'Ascoli n. 17 – Foggia

CREDITORE : Albergo Petroli S.R.L.

Spett.le Studio Legale
Avv. Cupido Marco
Via Nino Bixio N. 45
20100 Milano
pec.marco.cupido@milano.pecavvocati.it

Preg.mo Giudice dell'Esecuzione.

In ottemperanza a quanto disposto dalla S.V.III.ma nell'ordinanza del 10.11.2020, ex art.490 c.p.c, che in caso di beni mobili registrati il cui valore è superiore ad €. 25.000,00 l'avviso di vendita deve essere pubblicato oltre che sul PVP anche sul sito www.astemobili.it o www.asteanunci.it almeno 45 gg. prima della data di vendita;

si chiede

la rifissazione della vendita al 26.03.2021 in primo incanto, 09.04.2021 in secondo incanto e 16.04.2021 in terzo incanto, per poter adempiere alle forme pubblicitarie ex art.490 c.p.c.

Con Osservanza

Foggia 29.01.2021

Il Direttore I.V.G.
Lucia De Maio



di riferimento

R. G. Es. N 1453/2020
Cron

N° _____



**TRIBUNALE DI FOGGIA
DECRETO FISSAZIONE VENDITA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

All'udienza del 10.11.2021 ore 15:02

LETTA L'istanza presentata dall' avv. MARCO CUPIDO procuratore del creditore procedente "ALBERGO PETROLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SICILIA "ARCO DI"

nell'esecuzione mobiliare contri
con la quale si chiede che vengano fissate la data e le modalita di vendita dei mobili pignorati con verbale del

In applicazione dei provvedimenti legislativi, miranti a contrastare l'emergenza epidemiologica presente sull'intero territorio nazionale;

Visto la circolare dei Magistrati dell'Esecuzione Mobiliare e Immobiliare della III sez. Civile pubblicata il 29.05.2020, con la quale si chiarisce che potranno essere celebrate le vendite in data successiva al 30/06/2020;

Visto l'art. 530 (VI comma), per il sollecito svolgimento della procedura,

VISTO il Regolamento per gli Istituti di Vendite Giudiziarie approvato con D. M. 11/02/1997 n. 109 ed il D. M. 15/05/ 2009 n. 80;

AFFIDA

l'esecuzione delle operazioni relative all' Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia

ORDINA

la vendita, dei beni pignorati al prezzo base come da valutazione risultante dal verbale di pignoramento (art. 535 c.p.c.) da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni imposte sulle modalita di accesso alle attivita (distanza di sicurezza), e di svolgimento delle stesse salvo sopravvenuti provvedimenti legislativi al :

1° incanto il giorno 29 GENNAIO 2021 al prezzo base di pignoramento (art. 535 C. p. c.);

2° incanto il giorno 05 FEBBRAIO 2021 al prezzo base di pignoramento ridotto di 1/5 (art. 538 C. p.c.);

3° incanto il giorno 12 FEBBRAIO 2021 al maggior offerente, sarà eseguito dall' Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia (art. 532-C. p.c.) per i beni pignorati **ASPORTATI**, e ad 1/10 del prezzo base di pignoramento, per i beni pignorati **NON ASPORTATI**, perché difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati, ovvero nei casi in cui è opportuno ai fini dell'esecuzione non procedere al trasporto. La vendita per i beni pignorati **NON ASPORTATI** sarà eseguita con le seguenti modalita:

i primi due incanti saranno eseguiti presso l'Istituto Vendite Giudiziarie - Via Del Feudo D'Ascoli 17 dalle ore 17,00 col seguito, con l'ausilio di materiale fotografico e filmato; il terzo incanto, sarà eseguito sul luogo di custodia dalle ore 9,00 col seguito, con gara **SOLO** tra coloro che avranno depositata presso la sede dell'IVG, entro le 12,00 del giorno antecedente, la cauzione pari al prezzo base di partenza. In caso di unica offerta valida, i beni saranno venduti all'unico offerente.

ORDINA

al creditore procedente il pagamento del compenso fissato dall' art. 31 del decreto ministeriale suddetto, da effettuarsi entro quarantotto ore dalla data della notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia dello stesso (art. 22, 3° c°);

DISPONE

che il materiale fotografico venga utilizzato per la pubblicità, che su richiesta, gli offerenti possano accedere nel luogo di custodia dei beni pignorati per prenderne visione, previa prenotazione della visita.

A

UTORIZZA

1) L'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia, quale soggetto preposto e specializzato alla vendita, a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie, sul proprio sito internet, sul portale

Firmato Da: NAPOLITANO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6814070aa103b9e320e80a9844ee4dbb



delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia. (art. 490, 1° c ° C P C; (L. 6 agosto 2015, n.132 (SO N.50 G.U. 20/08/2015 N.192). Ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, solo in caso di lotti composti da beni mobili registrati sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione pari ad €.100,00, trasmettendo all'IVG la ricevuta telematica in formato xml.p7m per ogni singolo lotto attestante l'avvenuto pagamento sul Portale dei Servizi Telematici del contributo di pubblicazione dovuto, avendo cura di specificare nella causale la procedura ed il lotto entro 5 gg. dalla richiesta da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia inviandola all'indirizzo ivgfoggia@pec.it, e in caso di beni mobili registrati il cui valore è superiore a 25,000 euro l'avviso di vendita deve essere pubblicato sul sito www.astemobili.it o www.asteannunci.it, almeno 45 gg. prima della data di vendita. Qualora per la procedura in questione sia possibile prenotare a debito le spese, il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è dovuto, tuttavia al fine di consentire la pubblicazione, sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo, trasmettere all'anzidetto indirizzo pec il relativo provvedimento autorizzativo entro la tempistica predetta. Si avverte, qualora il G.E. assegni termini ex art.631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, è motivo di estinzione del processo esecutivo.

2) la **sostituzione del custode**, nominando l'Istituto Vendite Giudiziarie, che entro trenta giorni dalla data della vendita, salvo casi di gravi impedimenti, previa comunicazione al custode e al debitore del giorno, ora approssimativa, in cui sarà effettuata la ricognizione ed il trasporto dei beni pignorati, provvederà in concorso con il custode precedente alla ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento, quindi al prelievo ed al trasporto dei beni pignorati che solo da quel momento ne assume la custodia.

3) L'Istituto Vendite Giudiziarie ad eseguire il prelievo anche forzando l'uscio se del caso è richiesta quando occorre, l'assistenza della forza pubblica, o di altro personale non dipendente dell'Istituto ed a prelevare dal ricavato della vendita le relative spese come da fattura che si allegherà agli atti (art.25, c° 4 e 5 °);

4) L'Istituto Vendite Giudiziarie a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale prevista dal vigente regolamento ministeriale per gli Istituti Vendite Giudiziarie, nonché se dovuti i compensi di custodia nella misura stabilita (art.32, c° 3 °).

5) L'Istituto Vendite Giudiziarie (come previsto dall' art. 30, c 5°), qualora si tratti di incarichi da eseguire fuori del capoluogo in cui opera , a percepire anche anticipatamente le maggiori spese di trasporto , in ragione di € 0,68 a Km ; tali spese saranno restituite ove non effettivamente sopportate .

DISPONE

a) che l'Istituto Vendite Giudiziarie depositi il ricavato della vendita su posizione aperta su conto corrente del Tribuna Web presso Unicredit Agenzia Tribunale di Foggia, intestato alla procedura.

b) in caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente , unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria , deve effettuare presso la cassa dell'Istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall' I.V.G., per ottenere la rifissazione della vendita (art. 22,c. 4);

c) il **compenso** all'Istituto Vendite Giudiziarie , qualora il processo esecutivo si estingua o se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'Istituto , dovuto , secondo statuizione del Giudice dell ' Esecuzione, dal creditore e dal debitore, ovvero in solido, nella misura indicata nella tabella allegata al D. M. (art. 33) ;

d)che, qualora le cose pignorate rimangano **definitivamente invendute**, il pignorato sarà distrutto o donato a cura dell' Istituto operante ai sensi dell' art . 20 , c° 3° ;

AVVISA GLI OFFERENTI

Con la vendita dei beni, l'aggiudicatario viene immesso in possesso dei medesimi, altresì dovrà provvedere alla liberazione dei locali dove sono situati tutti i beni inerenti al lotto sopra indicato a propria cura e spese, esonerando l'Istituto Vendite Giudiziarie da qualsiasi responsabilità sia civili che penali. Si informano gli interessati all'acquisto che la descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art.2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.Essa non può essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "VISTO E PIACIUTO", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia. Che, non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Avverte il creditore procedente che:

a norma dell'art.122 DPR 15 Dicembre 1959 n. 1229; art.19 in caso di avvenuta vendita, dovrà corrispondere all'Ufficiale Giudiziario, a titolo di spese di esecuzione un ulteriore compenso, che deve essere dimezzato nel caso in cui le operazioni non siano state effettuate entro quindici giorni dalla richiesta e in caso di estinzione anticipata del processo esecutivo. Il compenso di estinzione del processo esecutivo, all'IVG e all'Ufficiale Giudiziario resterà a carico del creditore procedente nella percentuale prevista rispettivamente dal vigente Regolamento Ministeriale e dall'art.122 DPR 15 Dicembre 1959 n. 1229

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata a cura della Cancelleria all'Istituto Vendite Giudiziarie, onerando quest'ultimo del solo esito definitivo della vendita, a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati agli atti e contestualmente al deposito in Cancelleria. Se entro 30 giorni dalla comunicazione dell' esito positivo della vendita il creditore non deposita istanza di assegnazione, il G. E. d'ufficio fissa l'udienza ai fini dell'eventuale assegnazione o estinzione e ciò anche in caso di esito negativo degli



esperimenti di vendita. Invita il creditore procedente/intervenuto, e per esso il procuratore costituito, qualora non più interessato alla procedura, di formalizzare istanza di rinuncia prima dell'udienza di comparizione parti.

Il G.E. (Got Lucia Napolitano)

